

La Cassazione tiene una linea garantista sul sequestro preventivo del contante

Denaro immotivato non è reato

Doveroso individuare il delitto presupposto di riciclaggio

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Denaro non giustificato non fa rima con riciclato. È la tesi garantista della Cassazione, che, nella sentenza 32221/2020 della seconda sezione penale, ha negato che il possesso di somme non giustificate equivalga automaticamente a riciclaggio. Cautela che deve valere anche se, come nel caso in esame, si tratti di una somma ingente di denaro contante (65.870 euro), in mano a due pregiudicati, privi di una fonte di reddito, incapaci di giustificare la provenienza. Nemmeno il cumularsi di tutti questi elementi per la Suprema corte autorizza un sequestro per riciclaggio ex art. 648-bis c.p.

Sulla base di principi, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze difensive in ordine alle carenze della motivazione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo. Nel caso esaminato, infatti, il giudice cautelare aveva circoscritto la valutazione alle sole circostanze che potevano astrattamente escludere la provenienza lecita del denaro sequestrato, con particolare riferimento alle condizioni soggettive degli indagati e all'ammontare della somma.

La Cassazione ha invece chiarito che, fermo restando che ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio non è necessaria una ricostruzione puntuale del delitto presupposto, quest'ultimo deve comunque essere quantomeno individuato nella sua tipologia, anche al fine di escludere che il soggetto indagato per riciclaggio vi abbia concorso e quindi l'operatività della clausola di riserva, per cui non può rispondere del delitto di cui all'art. 648-bis c.p. l'autore del reato presupposto.

Il caso. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dei ricorrenti avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo, avente a oggetto la somma di 65.870 euro in relazione al reato di riciclaggio ex art. 648-bis. Il Tribunale aveva ritenuto che la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo, le modalità di occultamento, la condizione di impossidenza dei prevenuti e i precedenti iscritti a loro carico costituissero elementi convergenti nella dimostrazione della provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il cosiddetto «fumus» (ovvero la probabilità di effettiva

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 30934/2020	
Questione	Dinanzi al cumularsi di: <ul style="list-style-type: none"> • possesso di ingente somma di denaro contante • in mano a due pregiudicati • privi di una fonte di reddito • incapaci di giustificare la provenienza È legittimo il sequestro preventivo della somma per il reato di riciclaggio?
Il caso in esame	Nella vicenda esaminata, tutti i dati indicati dai giudici della cautela, ovvero <ul style="list-style-type: none"> • l'ingente somma sequestrata e il taglio del denaro • le modalità di occultamento • lo stato di impossidenza dei prevenuti • e i loro precedenti seppur sintomatici della possibile provenienza illecita del denaro, non davano conto neppure in astratto da quale delitto presupposto fosse derivata la somma in vincolo
La risposta della Cassazione	NO, perché, non è sufficiente il richiamo a indici sintomatici <ul style="list-style-type: none"> • privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità oggetto di espropriazione • e suscettibili esclusivamente di provare un'ingiustificata detenzione di danaro Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio e della legittimità del sequestro preventivo <ul style="list-style-type: none"> • pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali • tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia
Ulteriori chiarimenti	La Corte ha inoltre affermato <ul style="list-style-type: none"> • la necessità che il provvedimento cautelare specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio oggetto di provvisorio addebito • non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea a integrare l'attività diretta alla «sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni» intese ad occultare la provenienza delittuosa del denaro

consumazione) del delitto di riciclaggio, pur in assenza di specifiche circostanze di fatto attestanti la natura del delitto presupposto.

Aveva così proposto ricorso il difensore degli indagati, deducendo che il Tribunale cautelare avrebbe omesso di considerare quanto riconosciuto più volte dalla stessa giurisprudenza di legittimità, e cioè che il mero possesso di una somma di denaro in assenza di qualsivoglia riscontro investigativo circa l'esistenza del delitto presupposto non può giustificare l'addebito di riciclaggio; senza contare che anche con riguardo all'occultamento della somma si è evidenziata la necessità di precisi elementi fattuali che possano ricondurre la provenienza del denaro a una determinata fattispecie di reato ovvero a una evasione fiscale penalmente rilevante. L'ordinanza impugnata, secondo la difesa, errava laddove aveva invece ritenuto che l'astratta ipotizzabilità riguardi la provenienza illecita del denaro e il delitto di riciclaggio e non il

reato presupposto. Al contrario, nella vicenda esaminata, tutti i dati indicati dai giudici della cautela, ovvero l'ingente somma sequestrata, le modalità di occultamento, il taglio del denaro, lo stato di impossidenza dei prevenuti e i loro precedenti, seppur sintomatici della possibile provenienza illecita del denaro, non davano conto neppure in astratto da quale delitto presupposto fosse derivata la somma in vincolo.

Il contante non basta. Dunque, si anticipa sin d'ora che la Suprema corte ha ritenuto il ricorso fondato, con una motivazione che spicca per precisione e garantismo. Specificamente, si è riconosciuto come le doglianze difensive cogliessero nel segno, attesa la carente declinazione dei principi richiamati dal momento che non risulta nemmeno ipotizzato il reato presupposto del riciclaggio, avendo il collegio cautelare esaurito la verifica del fumus nel rilievo di carattere meramente congetturale circa la

plausibile derivazione illecita del danaro sequestrato sulla base della quantità del contante, delle modalità di occultamento e delle condizioni soggettive degli indagati.

Una siffatta valutazione, ha ammonito la Corte, in assenza di concreti elementi di supporto si pone in contrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare di per sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza di un delitto presupposto, delineandolo quantomeno per sommi capi, attraverso, per esempio, il riferimento all'esistenza di relazioni tra i ricorrenti e ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque

di natura illecita a qualsiasi titolo (in tal senso, Cass. pen. n. 9355/2018).

L'accertamento doveroso. Ciò premesso, la Corte ha chiarito che, come già rilevato in casi analoghi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia, non risultando sufficiente il richiamo a indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità oggetto di espropriazione e suscettibili esclusivamente di provare un'ingiustificata detenzione di danaro (Cass. pen. n. 29689/2019).

Altresì, ha rimarcato la necessità che il provvedimento cautelare specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio oggetto di provvisorio addebito, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea a integrare l'attività diretta alla «sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni» intese a occultare la provenienza delittuosa del denaro. Solo così, peraltro, potranno essere fornite le doverose indicazioni circa le ragioni d'esclusione della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-bis c.p. (per cui per cui non può rispondere di riciclaggio l'autore o il concorrente del reato presupposto).

Pertanto, la Cassazione ha concluso che ai fini della legittimità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., è indispensabile che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato, situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (in tal senso, Cass. pen. n. 813/2004, Cass. pen. n. 527/2017).

Analogamente, nel caso ora sottoposto al vaglio della Cassazione, era del tutto mancante la motivazione relativa all'individuazione degli elementi di fatto in grado di rappresentare a quale delle condotte tipiche indicate dall'art. 648-bis c.p. fosse riconducibile il comportamento tenuto dagli indagati.

Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al tribunale di Messina.